



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Contratto: per annullarlo prescrizione di cinque anni

Autore: Redazione | 23/04/2015



Controllando la fotocopia di un contratto di servizio energia ho riscontrato delle incongruenze sotto l'aspetto formale e cioè il fatto che la data è stata visibilmente cancellata e corretta a penna, ma non approvata con la sottoscrizione. Il contratto può essere impugnato? Esiste una prescrizione al riguardo?

Il nostro codice prevede diverse ipotesi di **nullità** o **annullabilità** del contratto **[1]**.

La **nullità** vera e propria di un contratto si determina in casi particolarmente gravi, ovvero quando, ad esempio, l'atto è contrario a norme imperative, ha un oggetto impossibile o illecito od indeterminato, oppure quando manca di uno dei requisiti ritenuti indispensabili dalla legge come: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma (se prescritta sotto pena di nullità). Un contratto può essere nullo anche solo parzialmente, ma in questo caso, la nullità di singole parti non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto.

Quando i **vizi** del contratto sono di **minore gravità**, come sembra di poter dire nel caso del lettore, si parla di **annullabilità** del contratto. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento.

I casi di **annullabilità** indicati dalla legge possono essere l'incapacità legale di uno dei contraenti (ad esempio perché minore), la presenza di un errore essenziale del consenso, oppure la presenza di una sottoscrizione ottenuta con **violenza** o **dolo**.

La differenza tra i due concetti comporta che l'azione destinata a far dichiarare la nullità di un contratto non è soggetta a prescrizione (salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione), mentre l'azione di annullamento si prescrive in **cinque anni**, che decorrono dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, oppure è cessato lo stato di incapacità a contrarre del sottoscrittore. Da ultimo, merita ricordare che il contratto annullabile può essere comunque convalidato dal contraente al quale spetterebbe l'azione di annullamento.

Note

[1] Disciplinate dagli articoli 1418 ss. Cod. civ. *Autore immagine: 123rf com*